

“A2”

**MISURA 1.2 - FONDO DI ROTAZIONE PER L'ARTIGIANATO**  
**Docup Ob. 2 – 2000/2006**  
**Zone Ob. 2**

**BANDO APERTO**

**1. Obiettivi**

La misura opera attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, prestiti partecipativi e operazioni di leasing agevolato attuati con lo strumento del fondo di rotazione.

Il Fondo di rotazione per l'artigianato è collocato presso Veneto Sviluppo SpA, società finanziaria costituita dalla Regione del Veneto, di cui è ente strumentale per operare nel suo territorio con lo scopo principale di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, avente collaudata esperienza in materia.

Il Fondo concorre ad abbattere il costo a carico dei soggetti beneficiari intervenendo con una quota compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 50% delle operazioni ammesse (l'attivazione di risorse bancarie e delle società di leasing varia pertanto tra il 70% e il 50%), in relazione all'intensità agevolativa da accordare alle singole tipologie di imprese e/o interventi.

**2. Aree di intervento**

Comuni e aree compresi nell'Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 come da DGR 920 del 21.03.2000 approvata dalla CE con Decisione C (2000) n. 2327 del 27.07.2000 (A1: "zonizzazione").

**3. Soggetti beneficiari**

Sono beneficiari delle agevolazioni del presente bando le imprese artigiane e i loro consorzi (v. L.R. 67/87) e associazioni temporanee di imprese artigiane, rientranti nei parametri di cui al D.M. 18/04/05, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, concernente la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE 124/36 del 20/05/2003).

**4. Tipologie di intervento e regime di aiuto.**

Il Fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- a. finanziamenti agevolati;
- b. locazioni finanziarie agevolate, per le tipologie di intervento compatibili con tale strumento;
- c. prestiti partecipativi agevolati (finanziamenti bancari condizionati a parallelo aumento di capitale sociale di almeno metà dell'ammontare del finanziamento stesso).

Gli interventi ammessi alle agevolazioni devono ottenere tutte le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta e i permessi previsti dalle norme vigenti; devono rispettare altresì le regole della concorrenza applicabili agli aiuti di stato, le disposizioni in materia di appalti, di protezione dell'ambiente, di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne.

Tutti gli interventi devono essere conformi alla vigente disciplina in materia di urbanistica, edilizia e ambiente (1).

Nel corso dell'istruttoria e/o durante la realizzazione degli interventi potrà essere chiesto agli interessati di ottemperare a eventuali ulteriori disposizioni in materia.

Non sono ammessi ai benefici del Fondo:

Regime di aiuto	Tipologia di attività
Regolamento CE 70/2001 e successive modificazioni.	• aiuti a favore di attività connesse alla produzione, alla trasformazione e alla

“A2”

	<p>commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (agroindustria), ad eccezione degli investimenti non direttamente connessi con il ciclo produttivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.</li> <li>• aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.</li> <li>• nel settore dei trasporti i costi relativi ai mezzi e le attrezzature di trasporto.</li> </ul>
<p>Regolamento CE 1998/2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;</li> <li>• aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;</li> <li>• aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,</li> <li>ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;</li> </ul> </li> <li>• aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;</li> <li>• aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;</li> <li>• aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero;</li> <li>• aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;</li> <li>• aiuti connessi ad imprese in difficoltà.</li> </ul>

Vengono rispettate in ogni caso le normative settoriali vigenti in materia di aiuti di stato.

(1) = Tutti i soggetti beneficiari, a prescindere dalla localizzazione degli interventi, sono tenuti a verificare che la realizzazione dell'intervento agevolato non arrechi danno alle aree di particolare interesse ambientale – SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) – come alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e al Decreto Ministeriale 3.4.2000, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 241 del 18/05/05.

“A2”

- = Tutti i soggetti beneficiari devono pertanto presentare a Veneto Sviluppo S.p.A. la scheda A (A2 dell'allegato A) relativa alla significatività/non significatività degli impatti del progetto su aree SIC o ZPS. Se a seguito dell'esame preliminare di cui alla scheda A non si possano escludere effetti significativi su un'area SIC o ZPS è necessario produrre la scheda B (A2 dell'allegato A) relativa alla relazione di *valutazione di incidenza*.

Sono da considerarsi esclusi dalla procedura per la valutazione di incidenza, e quindi anche dalla compilazione della scheda A, gli interventi di carattere immateriale (es.: consulenze, acquisto software) e le azioni finalizzate all'acquisizione di beni privi di qualsiasi effetto sull'ambiente (es.: forniture di hardware e mobilio).

La Regione si riserva, in conformità alle disposizioni impartite dalla Commissione UE e dai soggetti incaricati della valutazione indipendente della Misura comunitaria 1.2, di apportare integrazioni alle informazioni contenute nella parte **A2 dell'allegato A** provvedendo a inviare ai soggetti beneficiari i relativi modelli aggiornati e le necessarie note esplicative.

- = Tutti i progetti soggetti a *valutazione di impatto ambientale* (VIA) devono ottenere il *giudizio di compatibilità ambientale* e devono contenere, all'interno dello studio di impatto ambientale, un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area SIC o ZPS.

## 5. Percentuale e limite dell'agevolazione

Le iniziative sono agevolabili fino al 100% dell'importo ammissibile. Tale importo va da un minimo di € 30.000,00 a un massimo di € 1.500.000,00.

## 6. Durata delle operazioni di finanziamento

La durata massima delle operazioni di finanziamento è prevista in:

- 5 anni per gli investimenti di cui al successivo punto 12, lettere d), e), f), g), comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento;
- 8 anni per i prestiti partecipativi;
- 10 anni per gli investimenti immobiliari di cui al successivo punto 12, lettere a), b), c), comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento.

La durata massima dell'operazione mista verrà determinata in funzione della natura prevalente degli investimenti ammessi.

Per le operazioni di leasing immobiliare il termine potrà estendersi sino alla durata massima prevista dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005.

## 7. Tasso applicato

Il tasso convenzionale massimo applicato sulla quota di provvista delle banche e/o delle società di leasing (le quali, in ogni caso, si assumono l'intero rischio sull'operazione) è quello concordato tra Veneto Sviluppo Spa e il sistema bancario (2). Accordi particolari possono essere assunti in presenza di garanzia consortile da parte degli Organismi di garanzia dell'artigianato.

- (2) Alla data di pubblicazione del presente bando il tasso annuo massimo convenzionato, inteso come misura massima applicabile alla provvista privata dalle banche e società di leasing, è l'Euribor a 6 o 3 mesi (in base alla periodicità del finanziamento –divisore 360) media mese precedente a quello della erogazione aumentato di uno spread massimo di 2 punti annui.

## 8. Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto per gli interventi prestati nell'ambito del Reg. (CE) 70/2001, aggiornato dai Regolamenti CE 364/2004, 1040/2006 e 1976/2006, è pari al massimo al:

- 20% del costo totale ammissibile per gli interventi che ricadono nei Comuni appartenenti alle aree ammesse alla deroga ex art. 87 punto 3 lett. C) del Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- 15% del costo totale ammissibile per gli interventi che ricadono negli altri Comuni compresi nelle aree Obiettivo 2;

**“A2”**

- 50% per i servizi forniti da consulenti esterni, ai sensi e nei termini di cui all'art. 5, 1° comma lett. a) del Reg. (CE) 70/2001 e successive modifiche.

Per le medie imprese in sede di applicazione del Regolamento CE 70/2001 le percentuali massime di intensità lorda dell'aiuto sono rispettivamente pari al 15 % e al 7,5%.

Per i finanziamenti e le operazioni di locazione finanziaria agevolati in regime *de minimis* viene calcolata l'equivalente sovvenzione lorda (ESL).

## 9. Accessi al bando

Il primo accesso al presente bando ha inizio dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R. e dura sino alla scadenza del semestre solare di pubblicazione.

I successivi accessi sono sin d'ora stabiliti per semestralità solari.

## 10. Intensità agevolativa

L'intensità di agevolazione è funzione diretta della percentuale di intervento del Fondo di rotazione. Al primo accesso è determinata un'unica percentuale di intervento pari al 50% per tutte le categorie di soggetti ammissibili. Tale quota potrà essere oggetto di successiva rideterminazione in funzione dell'ammontare delle risorse disponibili e potrà essere differenziata in relazione a differenti tipologie di impresa (es.: microimprese, imprese femminili, imprese giovanili) e/o operazioni.

In ottemperanza a quanto previsto nel precedente punto 8, la percentuale di cui sopra può essere applicata in misura inferiore qualora necessario.

Eventuali modifiche per i successivi accessi vengono stabilite con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura amministrativa responsabile (punto 24).

## 11. Cumulabilità

Le agevolazioni del Fondo sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche esclusivamente concesse sotto forma di contributi in conto capitale e/o garanzia/controgaranzia agevolata nei limiti di cui all'art. 2, comma 5, del Reg. CE 1998/2006\*.

\* *Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad una intensità superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.*

## 12. Spese ammissibili ad agevolazione

Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute a partire da:

Regime di aiuto	Periodo ammissibilità spese
Regolamento CE 1998/2006	dal 19 luglio 2004
Regolamento CE 70/2001	spese relative ad operazioni avviate successivamente alla data di presentazione della domanda

Compatibilmente con i regolamenti di cui sopra sono ammesse le spese riguardanti:

- a) nuova costruzione, ampliamento (3) e ristrutturazione di fabbricati.

La costruzione di immobili effettuata mediante contratto di locazione finanziaria va considerata alla stregua della costruzione diretta (4).

**“A2”**

- b) acquisto di terreni direttamente funzionali all'utilizzo dei fabbricati, nel limite massimo del 10% dell'investimento riconoscibile. Ai sensi del Reg. CE 448/04, norma n. 5, alla domanda deve essere allegata una specifica perizia giurata-asseverata, rilasciata da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attestante che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.
- c) acquisto di fabbricati esistenti, nel limite del 75% dell'investimento riconoscibile.  
Tale limite è elevato al 100% nel caso di siti dismessi, ritenuti tali qualora non più utilizzati da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando sulla base di una attestazione rilasciata dal Comune in cui ricade l'intervento. Ai sensi del Reg. CE 448/04, norma n. 6, alla domanda deve essere allegata una specifica perizia giurata-asseverata, rilasciata da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attestante che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei 10 anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario.
- d) impianti tecnologici e spese di allacciamento alle reti tecnologiche, limitatamente agli interventi dal confine della proprietà ai fabbricati.
- e) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, di importo superiore per ogni singolo bene a € 500,00. L'acquisto di beni usati è ammesso, se soddisfatte le condizioni di cui alla norma n. 4 del Reg. CE 448/04 (5).
- f) innovazione di prodotto e di processo, brevetti, licenze, know-how, software, progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, certificazione di qualità e di prodotto e penetrazione commerciale all'estero.  
Tali spese devono avere carattere pluriennale ed essere suscettibili di iscrizione nel libro dei cespiti ammortizzabili.
- g) consulenze legali, consulenze tecniche (comprese quelle per gli studi in merito alle procedure di *valutazione di incidenza* e di *VIA*), perizie e spese notarili se direttamente legate al progetto e necessarie per la corretta preparazione ed esecuzione dello stesso, nel limite massimo del 5% dell'investimento ammissibile.

Sono escluse dal finanziamento agevolato le spese per:

- arredi e complementi di arredamento
- scorte di materie prime e prodotti finiti
- operazioni pregresse di leasing
- automezzi adibiti al trasporto di persone e/o cose
- beni da destinare a noleggio senza conducente
- lavori svolti da manodopera interna
- materiali di consumo
- IVA e altre imposte e tasse
- spese sostenute per garanzie bancarie e/o assicurative
- spese relative ad ammende, a penali di qualsiasi tipo e a controversie legali
- interessi debitori e altri oneri meramente finanziari.

Nel corso dell'istruttoria Veneto Sviluppo SpA può chiedere agli interessati, senza pregiudizio per la priorità cronologica acquisita, chiarimenti e integrazioni alla documentazione pervenuta in allegato alla domanda: ciò al fine di verificare l'ammissibilità all'agevolazione e/o il ricorrere delle condizioni di priorità. Tali elementi informativi verranno presi in considerazione solo se perverranno entro il termine perentorio stabilito e indicato nella comunicazione di cui al presente capoverso.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzo dei beni oggetto delle agevolazioni al di fuori dell'area di intervento (v. precedente punto n. 2).

- (3) Per interventi di ampliamento si intendono quelli che aumentino il volume o la superficie dell'esistente, anche nel caso costituiscano unità autonoma e a sé stante, purché all'interno dell'ambito di intervento.
- (4) Vedi Complemento di Programmazione – Obiettivo 2 periodo 2000-2006: Misura 1.2, II.6 lett. a).
- (5) Vedi Reg. CE 448/04, norma n. 4 “Acquisto di materiale usato”.

### 13. Criteri di priorità

Le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, organizzate per punteggio complessivo decrescente, vengono compilate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità, tra loro cumulabili:

- 1 punto per le imprese di subfornitura

**“A2”**

- 1 punto per le imprese giovanili
- 1 punto per le imprese femminili
- 1 punto per le microimprese
- 1 punto per i consorzi, costituiti anche in forma cooperativa
- 2 punti per i consorzi costituiti per la partecipazione a gare di cui al Regolamento regionale 5 dicembre 2005, n. 1
- 1 punto per le domande tra le cui spese ammissibili vi siano l'acquisto e/o la ristrutturazione di siti o edifici dismessi
- 1 punto per i progetti di innovazione di prodotto, di processo e certificazione di qualità.

#### **14. Modalità e termini di presentazione delle domande**

La domanda per la richiesta dell'agevolazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di compilazione a Veneto Sviluppo SpA per il tramite della banca, degli Organismi Artigiani di garanzia e/o della società di leasing convenzionati, redatta su apposito modello reperibile sul sito della Regione ([www.regione.veneto.it/BandiAvvisi\\_Concorsi/Bandi/artigianato](http://www.regione.veneto.it/BandiAvvisi_Concorsi/Bandi/artigianato)) e della finanziaria regionale ([www.venetosviluppo.it/Prodotti/Finanziamentiagevolati](http://www.venetosviluppo.it/Prodotti/Finanziamentiagevolati)). Il termine ultimo per l'inoltro delle domande è fissato al 30 giugno 2008.

Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede il timbro del protocollo in arrivo della società finanziaria Veneto Sviluppo SpA. In conformità a quanto disposto dalla l.r. 3 agosto 1982, n. 23 le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine stabilito per la presentazione. In tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

#### **15. Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione di sintesi tecnico-descrittiva dell'intervento con preventivi di spesa, al netto di IVA, e indicazione delle singole spese aggregate per tipologia
- nel caso in cui l'intervento sia relativo all'acquisto di un sito e/o edificio dismesso: attestazione del Comune in cui ricade l'intervento dalla quale risulti che l'immobile non è utilizzato da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando
- eventuale documentazione attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi
- eventuale documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di priorità
- per le domande presentate ai sensi del Reg. CE 1998/2006: dichiarazione concernente gli aiuti pubblici nell'arco di tre esercizi finanziari compreso quello di presentazione della domanda resa in conformità alla regola *de minimis*
- nei casi prescritti: dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il rispetto della normativa vigente richiamata nel precedente punto 4
- in caso di presentazione della domanda per il tramite di Organismo di Garanzia, la domanda stessa dovrà essere già completa della delibera di concessione dell'affidamento da parte della Banca prescelta
- copia del bilancio o della situazione economico/patrimoniale approvati relativi all'ultimo esercizio concluso; per le imprese di nuova costituzione il bilancio di previsione dell'anno in corso e di quello successivo
- visura camerale recente in copia.

#### **16. Ammissione alle agevolazioni**

Entro 30 giorni dal ricevimento delle domande Veneto Sviluppo SpA provvede all'istruttoria.

Veneto Sviluppo SpA, tenuto conto dei criteri di cui al precedente punto 13, approva in scaglioni quindicinali l'elenco degli interventi e la relativa graduatoria da ammettere ad agevolazione compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Fondo.

I soggetti assegnatari delle agevolazioni, gli istituti di credito e gli organismi di garanzia dell'artigianato, nei casi di loro intervento, ricevono una specifica comunicazione da parte di Veneto Sviluppo SpA contenente oltre al termine assegnato per la presentazione della documentazione di spesa di cui al successivo punto 19, l'importo potenziale dell'aiuto espresso in E.S.L. e il carattere "*de minimis*" del medesimo.

“A2”

## 17. Ulteriori adempimenti per i beneficiari

Conseguentemente alla assegnazione dell'agevolazione i soggetti beneficiari devono adempiere ai seguenti obblighi:

- Ogni modifica dei requisiti soggettivi del beneficiario va tempestivamente comunicata a Veneto Sviluppo SpA per la conseguente necessaria approvazione.
- Ogni modifica relativa all'intervento ammesso all'agevolazione deve essere comunicata tempestivamente a Veneto Sviluppo SpA, che la esamina entro 30 giorni dal ricevimento.
- I soggetti destinatari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del Regolamento (CE) 1159/2000.
- Utilizzo dei beni oggetto dell'agevolazione all'interno dell'area di zonizzazione di cui alla parte **A1 dell'allegato A**.

In caso di accertamento del mancato rispetto degli adempimenti precedentemente richiamati potrà essere disposta la revoca dell'agevolazione concessa (punto 21).

## 18. Monitoraggio

L'attività di monitoraggio è di competenza della Regione del Veneto, che la svolge con la collaborazione tecnica di Veneto Sviluppo SpA.

A tal fine i soggetti beneficiari delle agevolazioni devono farsi carico della compilazione delle schede per il monitoraggio fisico, procedurale e ambientale degli interventi, reperibili nel sito della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/BandiAvvisiConcorsi/Bandi/artigianato](http://www.regione.veneto.it/BandiAvvisiConcorsi/Bandi/artigianato)) e di Veneto Sviluppo SpA ([www.venetosviluppo.it/Prodotti/Finanziamentiagevolati](http://www.venetosviluppo.it/Prodotti/Finanziamentiagevolati)), secondo le scadenze periodiche comunicate dalla Regione.

Le schede, compilate dai singoli beneficiari, vanno inviate a cura dei medesimi a Veneto Sviluppo S.p.A.

La documentazione di cui sopra va presentata dai beneficiari anche a esecuzione avvenuta dell'intervento, congiuntamente alla rendicontazione finale (punto 19).

Nel caso in cui non venissero forniti i dati richiesti con le modalità indicate, ovvero le informazioni risultassero incomplete o non veritiere, la Regione incarica Veneto Sviluppo SpA di disporre la messa in mora degli inadempienti e, in caso di persistente inadempienza, la revoca dell'agevolazione concessa.

Nell'ambito dell'attività di controllo che le compete, l'Amministrazione regionale si riserva di verificare l'esecuzione dei progetti nonché il grado di realizzazione delle iniziative eseguite rispetto a quelle ammesse alle agevolazioni.

## 19. Rendicontazione delle spese

Veneto Sviluppo SpA provvede – anche tramite gli intermediari finanziari convenzionati - al controllo della rendicontazione delle spese effettuate che deve comprendere la seguente documentazione:

- a) atti di compravendita in caso di acquisto di terreni o fabbricati
- b) fatture quietanzate, o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, relative alla totalità delle spese ammesse all'agevolazione.

I singoli beneficiari devono inviare inoltre alla finanziaria Veneto Sviluppo SpA la relazione finale sull'intervento (realizzazione fisica dell'azione e consuntivo redatto analiticamente e per tipologie di spesa) e le schede, debitamente compilate, inerenti il monitoraggio fisico, procedurale e ambientale come specificato al precedente punto 18.

In ogni caso gli interventi ammessi all'agevolazione, compresi quelli già in essere, devono essere terminati e rendicontati entro il 31.10.2008, onde consentire l'erogazione del finanziamento entro il termine massimo del 31.12.2008.

## 20. Vincoli

I beni oggetto degli interventi che beneficiano delle agevolazioni non possono essere ceduti, alienati o distolti dalla destinazione e dalle finalità previste dal presente bando aperto – pena la revoca - per tutta la durata dell'agevolazione (punto 6) e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni a partire dalla data di acquisto, ovvero di consegna del bene nel caso di locazione finanziaria.

“A2”

## 21. Revoche e sanzioni

Veneto Sviluppo SpA si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della domanda di concessione dell'agevolazione, che nella fase di attuazione dell'iniziativa che a iniziativa conclusa.

La revoca delle agevolazioni è disciplinata dall'art. 11 della L.R. 5/2000, così come da ultimo modificato dall'art. 47 della L.R. 2/2007, e viene disposta nei seguenti casi:

- a. agevolazione concessa sulla base di dati, dichiarazioni, notizie false, inesatti e/o reticenti;
- b. qualora, a seguito dell'effettuazione dell'attività di controllo, si riscontri la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato;
- c. sopravvenuta mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione (punto 3 e 4) nel periodo di durata del finanziamento agevolato (salvo il caso della sopravvenuta perdita del riconoscimento della natura artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabiliti dall'art. 4 della legge n. 443 del 1985 a seguito della realizzazione dell'iniziativa agevolata e sempreché l'impresa mantenga i parametri delle P.M.I.);
- d. cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima dei termini di cui al precedente punto 20;
- e. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento agevolato;
- f. cessione di azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa subentrante nell'agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;

Per i casi di cui ai punti c., d., e., f. la revoca riguarda il periodo successivo alla perdita dei requisiti se comunicata la variazione prima degli accertamenti d'Ufficio.

La revoca del finanziamento, per la parte non ammissibile, comporta:

- nei casi di cui alle lettere a., b.: la restituzione delle agevolazioni già erogate maggiorate dell'interesse e delle eventuali sanzioni, come previsto dall'art. 11 della L.R. 5/2000 e successive integrazioni e modificazioni
- nei casi di cui alle lettere c., d. ed e.: la cessazione dell'agevolazione a decorrere dalla data dell'evento che ha causato la perdita del diritto. Le eventuali parti di agevolazione già indebitamente percepite vanno restituite con le maggiorazioni di cui al punto precedente.

## 22. Normativa di riferimento

- reg. CE n. 1260/1999 del 21.6.1999 (Disposizioni su Fondi Strutturali)
- reg. CE n. 448/2004 del 10.03.04 (riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali)
- Docup Ob. 2 – 2000/2006 e relativo Complemento di Programmazione
- reg. CE n. 70/2001 del 12.1.2001 (Aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese)
- reg. CE n. 364/2004 del 25.02.04 (recante modifica del reg. CE n. 70/2001)
- reg. CE n. 1040/2006 del 07.07.06 (recante modifica del reg. CE n. 70/2001)
- reg. CE n. 1976/2006 del 20.12.06 (recante modifica del reg. CE n. 70/2001)
- reg. CE n. 1198/06 del 15.12.2006 (Aiuti d'importanza minore *de minimis*)
- legge n. 443 del 8.8.1985 (Legge quadro per l'Artigianato)
- legge n. 215 del 25.2.1992 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile)
- legge n. 109 del 11.2.1994 (Legge quadro sui Lavori Pubblici)
- d. lgs. n. 123 del 31.3.1998 (Razionalizzazione interventi di sostegno pubblico alle imprese)
- D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 (Regolamento attuazione l. n. 109/1994)
- D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 (T.U. edilizia)
- legge regionale n. 23 del 3.8.1982 (Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all'amministrazione regionale)
- legge regionale n. 67 del 31.12.1987 (Disciplina dell'artigianato)
- legge regionale n. 48 del 6.9.1993 (Finanziamenti agevolati a imprese artigiane)
- legge regionale n. 9 del 18.3.1999 (Interventi a favore sistema subfornitura veneta)
- legge regionale n. 57 del 24.12.1999 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta)



**“A2”**

- legge regionale n. 1 del 20.1.2000 (Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile)
- legge regionale n. 5 del 28.1.2000 (Legge finanziaria).

**23. Struttura organizzativa responsabile**

Veneto Sviluppo SpA - Via delle Industrie, 19/D Marghera – 30175 Venezia

Tel. 041 3967238 Fax 041 926503

[www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it) e.mail: [veneto\\_sviluppo@venetosviluppo.it](mailto:veneto_sviluppo@venetosviluppo.it)

**24. Struttura amministrativa responsabile**

Giunta regionale del Veneto – Direzione Artigianato

Corso del Popolo, 14 – 30172 MESTRE/Venezia

Tel. 041 2795891 Fax 041 2795894

[www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) e.mail: [dir.artigianato@regione.veneto.it](mailto:dir.artigianato@regione.veneto.it)